



**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

**Collegio n. 3**

composta dai magistrati:

Franco Massi	Presidente
Roberto D'Alessandro	Consigliere
Fabrizio Gentile	Consigliere relatore
Sara Bordet	Consigliere

nell'adunanza in camera di consiglio del giorno 21 aprile 2023;

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti") e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

Visto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100;

Vista la deliberazione della Sezione plenaria del 18 gennaio 2023, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di controllo della Sezione per il 2023;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 2 febbraio 2023, n. 1, con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 179/2010;

Visto il decreto del Presidente della Sezione 2 febbraio 2023, n. 3, con il quale, in attuazione del programma di attività della Sezione per il 2023, l'istruttoria sul controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, effettuati ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del medesimo testo unico, è stata affidata al consigliere Fabrizio Gentile;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 85, commi 2 e 3, lett. e), come sostituito dall'art. 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020 n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 31 dicembre 2021, n. 341, recante *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero”*;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione 28 marzo 2022, n. 4, relativa alla definizione delle modalità del confronto/contraddittorio con le amministrazioni controllate, sulla base della quale ciascun magistrato istruttore si attiene a quanto previsto dai capitoli V e VI della deliberazione n. 12/2018/G in data 11 luglio 2018, citata in premessa, evidenziando - nello

schema di relazione finale da sottoporre all'approvazione collegiale - le controdeduzioni formulate dall'amministrazione controllata in sede di confronto-contraddittorio;

Viste le note, in data 28 marzo 2023, con le quali il consigliere relatore ha trasmesso agli enti esaminati lo schema di referto sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2021, al fine di acquisire - a norma del d. lgs. n. 179 del 2010 (art. 1, comma 3) - eventuali osservazioni;

Preso atto che nessun ente ha fatto pervenire alla Sezione osservazioni o precisazioni in merito allo schema di referto inviato;

Vista l'ordinanza n. 11 del 20 aprile 2023 con la quale è stata convocata l'odierna adunanza;

Sentito il relatore, consigliere dott. Fabrizio Gentile;

#### **FATTO**

In date comprese tra il 9 dicembre 2022 e il 23 gennaio 2023, i seguenti enti, in adempimento della previsione di cui all'art. 20 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), hanno trasmesso a questa Sezione gli atti di ricognizione delle partecipazioni dagli stessi detenute alla data del 31.12.2021:

- Associazione Valdostana dei Maestri di Sci (provvedimento del Consiglio direttivo n. 05/22 del 23 novembre 2022);
- Automobile Club Valle d'Aosta (deliberazione del Consiglio direttivo in data 31 ottobre 2022);
- A.R.E.R. - Agenzia Regionale per Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 95 del 30 novembre 2022);
- Università della Valle d'Aosta (provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Università n. 107/2022 del 20 dicembre 2022);
- ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (provvedimento del Direttore generale n. 141 del 29 dicembre 2022);

- IVAT – Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 28 dicembre 2022);
- Azienda USL della Valle d’Aosta (deliberazione del Direttore Generale n. 621 del 23 dicembre 2022);
- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona APSP Casa di Riposo J.B. Féstaz (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 29 dicembre 2022);
- Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales (deliberazione del Consiglio camerale n. 18 del 21 dicembre 2022);
- AREA Vda - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (provvedimento dirigenziale n. 94 del 30 dicembre 2022);
- Ordine dei Veterinari della Valle d’Aosta (deliberazione n. 26 del 29 novembre 2022).

Con successiva nota del 14 febbraio 2023, la Sezione ha invitato gli ordini ancora non adempienti a comunicare gli esiti della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021.

Alla data del 9 marzo 2023 tutti gli enti interessati hanno riscontrato la richiesta istruttoria della Sezione.

## **DIRITTO**

Nell’ambito del percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie avviato dal legislatore sin dalla legge di stabilità 2015 (cfr. art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), nuovi e stringenti obblighi sono stati previsti a carico delle amministrazioni pubbliche dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, d’ora innanzi anche TUSP), che disciplinano, rispettivamente, la razionalizzazione periodica e la revisione straordinaria delle partecipazioni. Trattasi di due momenti connessi ed interdipendenti, atteso che l’operazione

di natura straordinaria, prevista dall'art. 24, costituisce la base per la razionalizzazione periodica, ex art. 20, delle partecipazioni pubbliche cui sono tenuti gli enti territoriali, al pari delle altre amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 26, comma 11, del TUSP (Corte dei conti, Sezione della Autonomie, deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR). Per ciò che riguarda, in particolare, la razionalizzazione periodica, il citato art. 20, rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche effettuino "annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione". Il successivo comma 3 precisa che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Precisi obblighi di comunicazione sussistono, peraltro, a mente di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 20, anche nell'ipotesi in cui le amministrazioni non detengano alcuna partecipazione.

In vista di un compiuto assolvimento degli adempimenti in argomento, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, in coerenza con le indicazioni già rese circa la revisione straordinaria (cfr. deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR), in occasione della prima razionalizzazione periodica ha ritenuto necessario adottare specifiche linee di indirizzo oltre che un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti. Rileva, a tal riguardo, la già citata deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, con la quale la Sezione delle autonomie, nel rimarcare la centralità del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ha sottolineato l'esigenza di una costante riflessione da parte degli enti soci, in ordine alle decisioni adottate con riguardo al proprio portafoglio delle partecipazioni (mantenimento,

con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione). Sul punto, a riprova della sostanziale continuità tra la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica, è stato, infatti, sottolineato come alle stesse siano sottesi i medesimi criteri e come entrambe siano preordinate a rilevare le 4 situazioni di criticità di cui al comma 2 dell'art. 20 del TUSP, espressamente richiamato dal successivo articolo 24, di seguito evidenziate: a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle "indispensabili" ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. "società-doppione"); d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 del TUSP. Nell'occasione è stata, inoltre, evidenziata la doverosità della comunicazione degli esiti della razionalizzazione periodica alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP e alle competenti Sezioni regionali di controllo: sotto tale profilo, ed in ordine alla finalità dello specifico obbligo di comunicazione alla Sezione regionale di controllo, costituisce principio pacificamente recepito che lo stesso non assolve a mere finalità conoscitive ma sia funzionale allo svolgimento delle verifiche di competenza della Corte dei conti.

Quanto sopra premesso, il controllo della Sezione ha riguardato i seguenti enti, che, in adempimento della previsione di cui all'art. 20 del TUSP, hanno trasmesso gli atti di

ricognizione delle partecipazioni degli stessi detenute alla data del 31.12.2021.

**A) Associazione Valdostana dei Maestri di Sci (AVMS)**

L'unica partecipazione detenuta dall'Associazione è nella società AVMS Service S.r.l., di cui l'ente partecipante, che ne è l'unico socio, ha disposto il mantenimento senza predisporre alcuna azione di razionalizzazione, nonostante l'invito della Sezione, nella precedente ricognizione, a compiere azioni di razionalizzazione, o, in alternativa, adottare provvedimenti di alienazione o scioglimento, in quanto la partecipata ricadeva nella criticità di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP (fatturato inferiore al limite previsto).

L'ente, con deliberazione n. 5 del 23 novembre 2022, pur riconoscendo quale unica e reiterata criticità quella sopra indicata, specifica di non aver intrapreso alcuna azione di razionalizzazione, in quanto:

- la società è stata costituita in data 4.06.2015 allo scopo di produrre e gestire servizi strumentali e funzionali all'attività dell'AVMS e dei maestri di sci iscritti all'albo della Valle d'Aosta;
- nell'esercizio in esame la società ha trasferito la propria sede nei nuovi locali e attende l'assegnazione del relativo lotto da parte del consorzio proprietario dell'immobile (a seguito del perfezionamento del trasferimento della sede sociale si prevedono nuovi servizi strumentali e funzionali per l'ente AVMS, da affidare alla società, con il conseguente incremento dei ricavi);
- negli ultimi due esercizi l'attività della società ha subito una battuta d'arresto sia nelle vendite di attrezzature necessarie per lo svolgimento della professione di maestro di sci, sia nella organizzazione di corsi formativi e di aggiornamento a causa dell'emergenza sanitaria e delle conseguenti norme che hanno disposto la chiusura

- degli impianti di risalita dal 9.03.2020 e per l'intera stagione invernale 2020/2021;
- la ripresa dei corsi formativi e di aggiornamento dei maestri di sci ha contribuito a conseguire ricavi nell'esercizio 1.07.2021-30.06.2022 per l'ammontare di € 635.956, in aumento di € 152.532 rispetto a quello precedente;
  - sussistono adeguate ragioni per mantenere la partecipazione nella società AVMS Service s.r.l. unipersonale, in quanto strumentale e funzionale per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente AVMS, in virtù della previsione di poter svolgere ulteriori servizi che contribuiscano ad un significativo aumento dei ricavi ed in virtù degli utili di esercizio sempre conseguiti fin dal primo esercizio della società.

La Sezione, prendendo atto delle motivazioni addotte dall'ente e tenendo conto che la criticità era già stata segnalata nelle precedenti deliberazioni n. 8/2021 e n. 21/2022, non può esimersi dal reiterare l'invito a porre in essere azioni di razionalizzazione se, venute meno le condizioni determinate dalla pandemia, nei prossimi anni non si riscontrerà un progressivo e costante aumento del fatturato della società.

## **B) Automobile Club Valle d'Aosta**

La revisione ordinaria delle partecipazioni riconducibili all'ACI VdA ha per oggetto unicamente la ACI Service Valle d'Aosta, società strumentale a socio unico, che opera in regime di *"in house providing"*.

Con provvedimento del Presidente dell'Automobile Club Valle d'Aosta del 31 ottobre 2022, l'ente ha deciso di confermare il mantenimento della partecipazione in quanto la stessa rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP, con particolare riferimento alla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (comma 1), alla produzione di un servizio di interesse generale (comma 2, lett. a), e alla produzione di beni o servizi strumentali all'ente (c. 2, lett. d).



La Sezione, nella precedente deliberazione n. 21/2022, rilevava la mancata osservanza del parametro di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP, per quanto concerne il limite di fatturato al di sotto della soglia prevista dalla normativa (1 milione di euro), ed invitava l'Automobile Club Valle d'Aosta a adottare specifiche misure di razionalizzazione.

A tal riguardo, l'ente giustifica la mancata adozione di azioni di razionalizzazione, ed il mantenimento della partecipata in quanto *"l'art. 24, commi 5-bis e 5-ter del TUSP, come successivamente introdotti, hanno previsto la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2021, estesa a tutto il 2022, dai commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro della partecipazioni), nel caso di partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione"*.

L'ente evidenzia inoltre *"che il fatturato medio nell'ultimo triennio appare al di sotto della soglia normativa, dovendo evidentemente lo stesso essere rapportato con il contesto territoriale valdostano di piccole dimensioni, che non consente né necessita un ampliamento della compagine sociale, della sua attività e dei conseguenti introiti, in coerenza con le piccole dimensioni di ACVA medesimo"*, e che *"potrebbero considerarsi, nell'ambito del concetto di fatturato, le somme relative all'esazione di tasse e sovrattasse automobilistiche, pur escluse dall'applicazione dell'IVA, ma presenti in fattura, con un incremento notevole della relativa voce, in misura decisamente superiore alla soglia prevista dall'art. 20, comma 2, lettera d) del TUSP"*.

Nella scheda di verifica inviata, l'ente sottolinea l'andamento positivo della gestione dell'anno 2021 rispetto agli anni precedenti, l'adeguata patrimonializzazione della società e l'assenza di evidenze di rischio in termini di solidità patrimoniale, nonostante il perdurare della crisi economica del settore automobilistico.

Precisa, inoltre, che *"sebbene l'equilibrio economico e finanziario rappresenti condizione necessaria per la continuazione societaria, i servizi erogati dalla società risultano funzionali*

*all'attuazione delle finalità extra-economiche del socio pubblico, che non persegue unicamente un profitto, ma l'intento di fornire validi servizi ai propri soci ed utenti e, per quanto concerne il profilo economico, nell'ultimo esercizio la società ha mantenuto degli utili anche se minimi".*

In ultimo, viene rimarcato come la società non possa essere dismessa, in quanto essenziale per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, assolvendo adeguatamente i compiti assegnatili in convenzione, compiti che ad oggi non potrebbero essere reiternalizzati senza provocare un aumento dei costi per l'ente soprattutto considerata l'assenza di personale dipendente.

La Sezione ritiene sufficientemente motivate le ragioni addotte dall'ente per il mantenimento della partecipazione in questione, tenuto conto della situazione finanziaria della partecipata, che ha un risultato medio in utile nel triennio precedente alla revisione in argomento, situazione che consente l'applicazione della deroga prevista per tutto il 2022 dal citato l'art. 24, commi 5-bis e 5-ter del TUSP.

### **C) Azienda Regionale per l'Edilizia Residenziale (ARER)**

Con nota del 19 dicembre 2022, l'Azienda ha trasmesso la deliberazione n. 95 del 30 novembre 2022, adottata dal Consiglio di Amministrazione, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute.

Al 31 dicembre 2021, l'ARER risulta possedere un'unica partecipazione diretta nella società INVA S.p.A., società "in house", la cui quota di partecipazione è diminuita rispetto all'anno precedente, passando dallo 0,0098% allo 0,0097% (-0,0001%), per effetto di una ridefinizione della compagine sociale dovuta a un'operazione di fusione e incorporazione che ha interessato la società come meglio descritto, nel prosieguo, alla lettera M).

L'ARER motiva il mantenimento senza interventi della partecipazione sulla base della

sussistenza dei requisiti all'art. 4, comma 2, lett. d) e lett. e), del TUSP (autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti e allo svolgimento delle loro funzioni, nonché lo svolgimento di servizi di committenza) e, a giustificazione della scelta operata, specifica che l'art. 2 dello Statuto sociale della società INVA S.p.A. recita che *“la Società ha natura in house, sotto la direzione ed il coordinamento della Regione autonoma Valle d'Aosta e ha come oggetto sociale la realizzazione del sistema informatico dei soci. Tali attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informatico del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale”* e che la società *“svolge delle funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi della Legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007)”*.

Viene, inoltre, precisato dall'Azienda che rientrano nell'oggetto della società partecipata la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa, quali, ad esempio, la creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) e l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale INVA S.p.A.

La Sezione prende atto delle motivazioni addotte dall'ente, ritenendo tale scelta conforme al dettato del TUSP.

#### **D) Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste**

Con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 107/2022 del 20 dicembre 2022, è stato approvato il piano periodico di ricognizione delle partecipazioni pubbliche, dal quale risulta che l'ente detiene al 31 dicembre 2021 e mantiene, senza apportare alcun intervento, le seguenti partecipazioni:

- IN.VA. S.p.A. con quota pari allo 0,0097%, in diminuzione dello 0,0001% rispetto

all'anno precedente, per effetto di una ridefinizione della compagine sociale dovuta a un'operazione di fusione e incorporazione che ha interessato la società come meglio descritto, nel prosieguo, alla lettera M);

- Consorzio Interuniversitario Almalaurea, con quota pari all'1,09%;
- Consorzio Interuniversitario Cineca, con quota pari allo 0,84%, a seguito dell'ingresso di nuovi soggetti consorziati, pur senza una variazione delle poste di bilancio dell'Ateneo.

Con riguardo a IN.VA. S.p.A., società "in house" della Regione Valle d'Aosta - che svolge funzioni di realizzazione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale, nonché di centrale unica di committenza (ex art. 21 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8) - la partecipazione è giustificata dal fatto che la stessa produce un servizio di interesse generale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e lett. b), del TUSP, (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) , nonché servizi di committenza (art. 4, comma 2, lett. e).

L'Università della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ribadisce, inoltre, che la partecipazione dell'Ateneo nella società IN.VA. S.p.A. *"risulta essere opportuna e necessaria al fine di assicurare la fornitura di svariati servizi tecnologici, con particolare riferimento ai servizi di connessione dati e al servizio di Data Center Unico Regionale, nonché al fine di effettuare le acquisizioni di beni e servizi, in quanto la predetta società svolge funzioni di Centrale Unica di Committenza"*.

In merito al rilievo comune a tutti gli enti che detengono partecipazioni in IN.VA S.p.A., formulato dalla Sezione nella precedente rilevazione, relativamente alla regolarità della composizione del Consiglio di Amministrazione, si rinvia alla lettera M).

Per quanto concerne la partecipazione nel Consorzio interuniversitario AlmaLaurea,

che realizza un'attività di gestione di database delle carriere dei laureati, l'Università ha sottolineato la necessità di detenere detta partecipazione, in quanto il Consorzio *“risulta essere funzionale per favorire sia a livello nazionale che comunitario l'occupazione dei laureati dell'Università della Valle d'Aosta, nonché per armonizzare la formazione universitaria e le esigenze del mondo del lavoro e della ricerca”*.

Il Consorzio, inoltre, rientra nei requisiti di cui all'art. 4, comma 1), del TUSP (produzione beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento di finalità istituzionali) e all'art. 4, comma 2), lett. a), del TUSP (produzione di un servizio di interesse generale).

La partecipazione detenuta dall'Ateneo nel Consorzio interuniversitario Cineca *“risulta essere opportuna e necessaria al fine di agevolare la gestione dell'Ateneo attraverso l'utilizzo di Software che interessano le attività didattiche e di ricerca, le attività contabili e finanziarie e le attività documentali”*; inoltre *“gli applicativi sviluppati e offerti dal Consorzio presentano delle specificità che hanno permesso di ottenere i vantaggi dell'integrazione sistemica tra le varie aree gestionali e della flessibilità dei sistemi informativi, e a tali specificità si devono sommare le specificità del servizio di hosting che ha semplificato le infrastrutture informatiche di Ateneo, con una conseguente riduzione dei costi legati alle necessarie e periodiche acquisizioni hardware”*.

L'Università della Valle d'Aosta dichiara che la società, organismo *“in house”* che fornisce servizi di carattere essenziale sia per l'Ateneo che per il Ministero dell'Università e gli altri consorziati, rientra nei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del TUSP (produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente), di cui all'art. 4, comma 2, lett. a, (produce un servizio di interesse generale) e di cui all'art. 4, comma 2, lettera d), in quanto produce beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni.

La Sezione ritiene sufficientemente motivata la scelta operata dall'Università per il mantenimento senza interventi delle tre partecipazioni detenute, anche in considerazione del fatto che nessuna società incorre in una delle fattispecie previste all'art. 20, comma 2, del TUSP.

#### **E) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA VdA**

Con nota del 30 dicembre 2022, l'Agenzia ha trasmesso il provvedimento del Direttore generale n. 141 del 29 dicembre 2022, relativo alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute.

Alla data del 31 dicembre 2021, l'unica partecipazione detenuta dall'ente risulta quella in IN.VA. S.p.A., con quota pari allo 0,0097%, in diminuzione dello 0,0001% rispetto all'anno precedente, per effetto di una ridefinizione della compagine sociale dovuta a un'operazione di fusione e incorporazione che ha interessato la società come meglio descritto, nel prosieguo, alla lettera M).

Nel provvedimento n. 141/2022 l'ARPA evidenzia la necessità del mantenimento della partecipazione nella società IN.VA. S.p.A., svolgendo quest'ultima *"funzioni di Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associate delle procedure di acquisizione di beni e servizi di valore superiore a 40.000 euro IVA esclusa,..."* e fornendo *"quale ente pubblico non economico dipendente dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, servizi informatici necessari al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali nel senso di uno sviluppo più possibile "interconnesso" ma anche più corrispondente a necessari canoni di sicurezza ,ai sensi della legge regionale n. 81/1987 (Costituzione id una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica)"*. Le predette finalità rientrano nelle previsioni di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a) e lett. e) del TUSP.

La Sezione ritiene esaustive le motivazioni indicate dall'Agenzia per il mantenimento

della partecipazione.

**F) Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT)**

L'ente, con deliberazione n. 18 del 28 dicembre 2022, ha approvato la ricognizione dell'unica partecipazione diretta detenuta nella società IN.VA. S.p.a., con una quota di partecipazione pari allo 0,0097%, in diminuzione dello 0,0001% rispetto all'anno precedente, per effetto di una ridefinizione della compagine sociale dovuta a un'operazione di fusione e incorporazione che ha interessato la società come meglio descritto, nel prosieguo, alla lettera M).

Dal provvedimento adottato dall'IVAT emerge la rilevanza della partecipazione in IN.VA. S.p.a., che garantisce la produzione di servizi di carattere generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente titolare della partecipazione, presupposto per valutare positivamente il mantenimento della partecipazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, del TUSP anche in ragione dell'assenza delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, del TUSP.

L'IVAT, in merito al rilievo formulato dalla Sezione nella deliberazione n. 21 del 29 giugno 2022, riguardante la composizione dell'organo di amministrazione, in presunto contrasto con il comma 2 dell'art. 11 del TUSP, richiama le modifiche alla legge regionale n. 81 del 17 agosto 1987, apportate dalla legge regionale n. 3 del 28 aprile 2022, evidenziando il superamento, per effetto della normativa regionale, della criticità riscontrata.

La Sezione ritiene sufficientemente motivate le scelte operate dall'ente, rinviando alla lettera M) in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

**G) Azienda USL Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste**

L'Azienda USL, con deliberazione del Direttore Generale n. 621 del 23 dicembre 2022, ha approvato la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, dalla quale risulta che l'ente detiene e mantiene, senza apportare alcun intervento, l'unica partecipazione diretta nella Società IN.VA. S.p.A. La quota di partecipazione detenuta era pari al 9,7703%, in diminuzione dello 0,14% rispetto all'anno precedente - quando la partecipazione era del 9,91% - per effetto di una ridefinizione della compagine sociale dovuta a un'operazione di fusione e incorporazione che ha interessato la società come meglio descritto, nel prosieguo, alla lettera M).

In continuità con le precedenti revisioni ordinarie, tale partecipazione risulta motivata e legittimata dalla sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, lett. a), d) ed e) del TUSP (produzione di un servizio di interesse generale; autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni e servizi di committenza).

In merito al rilievo formulato dalla Sezione circa la regolarità della formazione del Consiglio di Amministrazione della predetta partecipata, si rinvia alla lettera M).

#### **H) Azienda Pubblica di Servizi alla Persona APSP Casa di Riposo J.B. Féstaz**

Con nota del 5 gennaio 2023, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona APSP Casa di Riposo J.B. Féstaz ha trasmesso la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2022, con la quale è stata approvata la "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche per l'anno 2021". Emerge che l'Azienda possiede, alla data del 31.12.2021, due partecipazioni dirette, l'una nella società IN.VA. S.p.A. e l'altra nella Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c.r.l. All'esito della ricognizione, l'ente ne ha disposto il mantenimento senza prevedere interventi di razionalizzazione.

Per quanto riguarda IN.VA. S.p.a. - con quota di partecipazione in riduzione, passata



dallo 0,0098% allo 0,0097% (-0,0001%) in relazione all'aumento di capitale sociale dovuto alla fusione per incorporazione della ex società Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.a., con effetto 31.12.2021 – la scelta del mantenimento risulta correttamente motivata, in quanto la società rispetta i requisiti previsti dall'art. 4 del TUSP, con particolare riferimento al comma 2, lettera a, (produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e la produzione di un servizio di interesse generale, e al comma 2), lettera e, (svolgimento di servizi di committenza).

Si rinvia alla lettera M) in merito al rilievo formulato dalla Sezione nella precedente rilevazione, in ordine alla regolarità della composizione del Consiglio di Amministrazione della predetta partecipata.

La medesima scelta di mantenimento è stata operata con riguardo alla partecipazione nella Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c.r.l., ammessa – ad avviso dell'ente partecipante – dall'art. 4, comma 7, del TUSP (società con oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili), pur dando atto del mancato rispetto del parametro di cui all'art. 20, comma 2, lettera b, del TUSP (numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti). Al riguardo, l'ente ha esplicitato che *"un'azione di razionalizzazione, coerente con lo scopo del comma 2, dell'articolo 10, del Testo Unico e con la ratio della norma complessiva, possa essere quella di sensibilizzare ulteriormente la cooperativa rispetto all'opportunità di raggiungere un assetto coerente con le prescrizioni del Testo Unico, in relazione al numero di amministratori e di dipendenti, al fine di non ostacolare la permanenza o l'acquisizione di soci pubblici"*.

La Sezione rileva che l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) per le categorie di energia elettrica, gas, carburanti,

combustibili per riscaldamento e telefonia, fa obbligo alle amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento. La citata disposizione prevede delle deroghe, consentendo il ricorso ad affidamenti al di fuori delle predette modalità nell'ipotesi in cui sia garantito (in particolare per la fornitura di energia elettrica) un risparmio di spesa di almeno il 3% rispetto ai prezzi fissati nelle convenzioni Consip o dalle centrali di committenza regionali. In merito, l'ente ha specificato che *"il risparmio annuo ottenuto dall'Azienda J.B. Festaz per l'acquisto di energia elettrica nell'anno 2022 è stato pari a circa il 64% rispetto ai costi previsti dalla convenzione CONSIP SPA per la fornitura di energia elettrica "Energia elettrica 19"*.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'ente, ritenendo motivata la scelta del mantenimento delle due partecipazioni.

**I) Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales**

Con deliberazione del Consiglio camerale n. 18 del 21 dicembre 2022, la Chambre Valdôtaine ha approvato la Relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano approvato nel 2021 e il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, trasmessi a questa Sezione il 25 gennaio 2023.

**Partecipazioni dirette**

L'ente risulta possedere, al 31 dicembre 2021, le seguenti partecipazioni dirette:

- Ceipiemonte S.c.p.a. (quota di partecipazione pari al 1,03093%);
- Tecnoservice-camere S.c.p.a (quota di partecipazione pari allo 0,34951%);

- Dintec S.c.a.r.l. (quota di partecipazione pari allo 0,24729%);
- Ecocerved srl (quota di partecipazione pari allo 0,04093%);
- IN.VA. S.p.A. (quota di partecipazione pari allo 0,0097%).
- IC Outsourcing S.C.R.L. (quota di partecipazione pari allo 0,00017 %);
- Infocamere S.c.p.a. (quota di partecipazione pari allo 0,00002%);

All'esito della ricognizione, la Chambre ha deciso di mantenere le suddette partecipazioni senza interventi di razionalizzazione, eccezion fatta per la partecipazione detenuta nella Retecamere S.c.a.r.l. (0,02817%), la cui procedura di liquidazione, alla data del 31 dicembre 2021, risulta ancora in corso.

Per ogni singola società, la Chambre riporta ulteriori specifiche motivazioni a sostegno della scelta operata. In particolare:

- **CEI Piemonte scpa:** la Chambre specifica che la società consente di assicurare alle imprese valdostane l'accesso a circuiti internazionali (fiere, etc...), pensati e realizzati per il sistema imprenditoriale del nord ovest non replicabili per il comparto produttivo della Valle d'Aosta, che, da solo, viste le ridotte dimensioni, non potrebbe giustificare e sostenere una progettualità così articolata su un ampio ventaglio di opportunità e aperta a tutti i settori;
- **ECOCERVED scarl:** per tale società la Chambre fornisce, quale ulteriore motivazione, il fatto che la sua attività è connessa all'esercizio di funzioni obbligatorie previste dalla normativa in materia ambientale, con particolare riferimento agli adempimenti legati alla gestione della sezione regionale dell'Albo gestori ambientali (tenuta albi, SISTRI, dichiarazioni ambientali);

- **IC OUTSOURCING scarl:** tale società, costituita nel 2018, presta servizi di assistenza al Punto impresa digitale, di formazione e di sensibilizzazione e supporto alle imprese in tema di digitalizzazione e delle tecnologie 4.0;
- **INFOCAMERE scpa:** la Chambre precisa i compiti rilevanti svolti dalla Società nella gestione del sistema informatico nazionale per la tenuta del Registro Imprese e per la tenuta dei registri o repertori dei servizi dell' Area Anagrafica e di Regolazione del mercato, nonché per la gestione di applicativi di base e per le funzioni amministrative.

La Chambre sottolinea, inoltre, che per la maggior parte delle società non vengono richieste quote associative e che i costi relativi agli organi di amministrazione sono invariati (fatta eccezione per Ecocerved s.r.l. e IN.VA. S.p.A.).

La Sezione prende atto che, rispetto alla precedente rilevazione, Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. non risulta più tra le partecipazioni dirette detenute, in quanto la procedura con la quale era stato deliberato il recesso dalla qualità di socio si è conclusa.

#### **Partecipazione indirette.**

L'ente, all'odierno esame, detiene le seguenti 9 partecipazioni indirette:

- 1) Infocamere S.c.p.a. (partecipata pari allo 0,0018% tramite Tecnoservicecamere S.c.p.a.);
- 2) AgroQualità S.p.A. (partecipata per lo 0,252% per il tramite di Dintec S.c.a.r.l.);
- 3) Si.Camera S.c.r.a.r.l (partecipata per lo 0,19% per il tramite di Dintec S.c.a.r.l.);
- 4) Ic Outsourcing S.c.a.r.l. (partecipata per lo 0,0347% tramite Tramite Si.Camera Scarl);
- 5) BCC ROMA (partecipata per lo 0,000487% tramite di Retecamere S.c.a.r.l.);
- 6) Ecocerved S.c.a.r.l. (partecipata per il 37,80% tramite di Infocamere S.c.p.a.);
- 7) Ic Outsourcing S.c.a.r. (partecipata per il 38,80% tramite di Infocamere S.c.p.a.);

8) Iconto s.r.l. (partecipata per il 100% tramite Infocamere S.c.p.a.);

9) Retecamere S.c.a.r.l. (partecipata per il 2,30% tramite Infocamere S.c.p.a.).

L'ente ha deliberato il mantenimento senza interventi delle partecipazioni indirette detenute nelle predette società, in quanto nessuna delle partecipazioni ricade nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del TUSP.

Risulta in attesa di conclusione la procedura di liquidazione della partecipazione indiretta in Retecamere S.c.a.r.l., detenuta, tramite Infocamere S.c.p.a., per una quota pari al 2,30%.

Le motivazioni addotte dalla Chambre per mantenere le partecipazioni possedute direttamente ed indirettamente risultano riassumibili come di seguito riportato:

- un generale rispetto del nesso di strumentalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), del TUSP, cui, contestualmente, corrisponde il rispetto dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 20;
- il rispetto dei requisiti e dei presupposti per il mantenimento di cui all'articolo 20, comma 2;
- il risultato economico in crescita o comunque positivo nell'ultimo quinquennio.

La Sezione ritiene sufficientemente motivate le scelte operate dall'ente e non ha osservazioni da formulare.

**L) AREA Vda - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste**

L'ente ha trasmesso alla Sezione il provvedimento dirigenziale n. 94 del 30 dicembre 2022, relativo alla ricognizione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, dal quale risulta che lo stesso non detiene partecipazioni in alcuna delle società ricadenti nel perimetro oggettivo previsto dal TUSP in materia di società a

partecipazione pubblica.

#### **M) IN.VA. S.P.A.**

La legge regionale 28 aprile 2022, n. 3, all'art. 7, ha modificato la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81, istitutiva della società IN.VA. S.p.A., stabilendo che il Consiglio di Amministrazione della società sia composto da 5 membri, e non come originariamente previsto nel "*numero massimo di cinque membri*".

Il medesimo articolo 7, al fine di garantire la rappresentatività di tutti i soci, prevede che la Giunta regionale designi due membri (tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione), il Comune di Aosta e l'Azienda USL della Valle d'Aosta un membro ciascuno e gli enti locali e le loro forme associative un membro anche per conto degli enti da essi dipendenti o interamente partecipati.

Le predette disposizioni hanno trovato applicazione per il rinnovo del Consiglio di amministrazione di IN.VA. S.p.A. in scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2021.

In data 17 maggio 2022, l'assemblea dei soci ha provveduto a modificare lo Statuto della Società In.Va. S.p.A., adeguandolo al nuovo dettato normativo.

Ciò premesso, si evidenzia che la Sezione, con deliberazione n. 8/2021, aveva rinnovato l'invito ad assumere iniziative idonee a superare le problematiche riscontrate in merito alla composizione dell'organo di amministrazione della società in questione; tali problematiche erano già state segnalate con la deliberazione n. 13/2020, nella quale era stato rilevato che le ragioni poste a base del mantenimento del numero di tre componenti risultavano inesplorate, con una motivazione stereotipata, che si riduceva a una motivazione sostanzialmente apparente.

La Sezione prende atto della scelta legislativamente effettuata dalla Regione e delle modifiche apportate allo Statuto di IN.VA S.p.A per il superamento della criticità evidenziata dalla Sezione stessa nei precedenti referti.

Nel corso del 2021, la società ha proceduto alla fusione per incorporazione della società partecipata regionale "Servizi Previdenziali Valle d'Aosta S.p.A", in attuazione della specifica misura di razionalizzazione approvata dalla Regione con la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 187/XVI del 16 dicembre 2020. La fusione ha prodotto il trasferimento dell'intero patrimonio e di tutti i rapporti giuridici in essere della società incorporata. A seguito dell'operazione, la quota detenuta nella società IN.VA da parte della Regione è passata dal 75% al 75,357% e, conseguentemente, gli enti che detengono partecipazioni in IN.VA. S.p.A. oggetto della presente deliberazione (Agenzia Regionale per Edilizia Residenziale della Valle d'Aosta, Università della Valle d'Aosta, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition, Azienda USL della Valle d'Aosta, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona APSP Casa di Riposo J.B. Féstaz e Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales) hanno visto ridotta la loro quota percentuale di partecipazione.

#### **N) Ordini professionali**

L'art. 2, comma 1, del TUSP utilizza, al fine dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione delle proprie disposizioni, una definizione molto ampia, non solo limitata alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ma estesa, oltre che ai loro "consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti", anche agli

*“enti pubblici economici”.*

In coerenza con quanto affermato dalle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. deliberazione n. 19/SSRRCO/2020), questa Sezione, ritenendo sussistere la soggezione degli ordini professionali alle norme del TUSP e al conseguente controllo della Corte dei conti, *“non solo sotto il profilo letterale-sistematico”* della norma, ma anche in *“coerenza alla ratio sottostante alla normativa di riferimento”*, la quale mira alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, nonché all’efficiente gestione delle partecipazioni, ha sottoposto al controllo gli ordini professionali presenti nel proprio territorio (cfr. deliberazione di questa Sezione 20 maggio 2021, n. 8).

Il 23 gennaio 2023 l’ordine dei Veterinari ha fatto pervenire alla Sezione la deliberazione n. 26 del 29 novembre 2022, relativa alla ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021.

Dall’atto trasmesso e dal relativo allegato A, consistente nelle schede elaborate dalla Sezione delle Autonomie, le quali risultano solo parzialmente compilate e non consentono quindi la verifica del rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, del TUSP, risulta che l’ordine detiene un’unica partecipazione nella società Profconfservizi per le professioni, consorzio che svolge principalmente attività di accreditamento eventi nel sistema ECM (Provider ECM standard) e attività di assistenza amministrativa agli Ordini provinciali consorziati.

Nella deliberazione, l’ente ritiene non applicabili agli ordini professionali le disposizioni contenute nel TUSP, specificando che *“la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla normativa prevista dal D.lgs. 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del predetto testo legislativo, non univoca e qui non condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione dei soggetti destinatari della normativa, all’art. 1, comma 2, del decreto*



*legislativo n. 165 del 2001". Nonostante ciò, l'ordine ha ritenuto di effettuare la ricognizione in esame, per "ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione con gli Organi Istituzionali". L'ordine, peraltro, specifica che "anche qualora l'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 fosse applicabile, non ricorrendo i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo e ricorrendo quelli dell'art. 4 delle attività ammesse, non sarebbe comunque necessario predisporre un piano di razionalizzazione di detta partecipazione societaria."*

Con nota del 14 febbraio 2023, la Sezione ha invitato i restanti ordini a comunicare l'esito della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021, anche se negativo, secondo quanto disposto dal TUSP. Tutti gli ordini hanno riscontrato la nota della Sezione, dichiarando l'esito negativo della ricognizione.

#### **P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

#### **PRENDE ATTO**

che i seguenti ordini professionali non detenevano partecipazioni al 31 dicembre 2021:

- Ordine degli Ingegneri;
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d'Aosta;
- Ordine degli psicologi della Valle d'Aosta;
- Ordine degli assistenti sociali;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta;
- Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta;
- Ordine dei Giornalisti;
- Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta
- Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Valle d'Aosta
- Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati della Regione Valle d'Aosta;
- Ordine dei Consulenti del Lavoro;

- Collegio dei Geometri della Valle d’Aosta;
- Consiglio Notarile di Aosta;
- Ordine delle Professioni Infermieristiche;
- Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Valle d’Aosta.

### **DELIBERA**

la sostanziale conformità al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nei termini in motivazione, dei provvedimenti concernenti la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 dagli altri enti esaminati.

### **DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, ai rappresentanti legali dei seguenti enti:

- Associazione Valdostana dei Maestri di Sci;
- Automobile Club Valle d’Aosta;
- A.R.E.R. - Agenzia Regionale per Edilizia Residenziale della Valle d’Aosta;
- Università della Valle d’Aosta/Université de la Vallée d’Aoste;
- ARPA -Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente;
- IVAT – Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition;
- Azienda USL della Valle d’Aosta ;
- Azienda Pubblica di Servizi alla Persona APSP Casa di Riposo J.B. Féstaz ;
- Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales;
- Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste - AREA Vda -;
- Ordine degli Ingegneri;
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Valle d’Aosta;

- Ordine degli psicologi della Valle d'Aosta;
- Ordine degli assistenti sociali;
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta;
- Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta;
- Ordine dei Giornalisti;
- Ordine dei Farmacisti della Valle d'Aosta
- Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e Conservatori della Valle d'Aosta
- Ordine dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati della Regione Valle d'Aosta;
- Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- Collegio dei Geometri della Valle d'Aosta;
- Consiglio Notarile di Aosta;
- Ordine delle Professioni Infermieristiche;
- Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Aosta;
- Ordine dei Veterinari.

Richiama, da ultimo, l'obbligo degli enti di pubblicazione del presente provvedimento sui rispettivi siti *web* istituzionali, in esecuzione dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Così deliberato in Aosta, nella camera di consiglio del 21 aprile 2023.

Il relatore  
Fabrizio Gentile

Il Presidente  
Franco Massi

Depositata in segreteria in data corrispondente a quella di  
sottoscrizione del funzionario

Il funzionario  
Debora Marina Marra